



Risparmiometro:

dal 2020 la verifica dei contribuenti passa dal contante

Per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 90 del 25.05.2017, è stato **introdotto l'obbligo, in capo agli intermediari finanziari, di segnalare le operazioni in contante superiori a 10.000 euro**. Si tratta di un adempimento che **banche ed altri intermediari dovranno effettuare con cadenza mensile ai soli fini dell'antiriciclaggio, ma il cui utilizzo può essere esteso anche alla disciplina fiscale**. L'Agenzia delle Entrate, con **circolare n. 18/E/2019**, ha già individuato lo strumento delle indagini finanziarie quale **elemento istruttorio ai fini della selezione delle posizioni di maggiore rischio**: l'introduzione di tali comunicazioni non potrà far altro che potenziare e rendere più efficace tale istituto. Secondo le istruzioni fornite dall'Ufficio di Informazione Finanziaria, il **primo invio** (effettuato lo scorso 15.09.2019) si riferisce ai **dati degli scorsi mesi da aprile a luglio 2019**, mentre l'istituto a regime prevede **l'invio di una comunicazione mensile entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di osservazione**. La prossima comunicazione, che verrà effettuata il 15.10.2019, si riferirà quindi alle **movimentazioni in contanti del mese di agosto 2019**. La comunicazione, secondo quanto chiarito da UIF, verrà effettuata alle seguenti condizioni: i) presupposto fondamentale per la segnalazione è il **superamento della soglia di 10.000 euro di movimentazioni in contanti** (come somma di tutti i rapporti con la banca o l'intermediario); ii) qualora venga **superata la soglia di 10.000 euro, la banca o l'intermediario invia tutti i dati delle operazioni in contanti di importo pari o superiore a 1.000 euro a UIF**. Nel caso in cui il titolare di un rapporto si avvalga di un **esecutore**, secondo le istruzioni impartite dall'Ufficio di Informazione Finanziaria, **l'operazione verrà imputata ad entrambi i soggetti**. Segnaliamo da subito che il c.d. "risparmiometro" deve essere **distinto dalle indagini finanziarie: mentre il primo istituto prevede la formazione di una lista selettiva di contribuenti, il secondo prevede l'applicazione di presunzioni sulla base dei prelevamenti** (fatta eccezione per i professionisti) **o dei versamenti effettuati qualora siano particolarmente consistenti** (almeno 1.000 euro al giorno e 5.000 all'anno).

Premessa

Con l'introduzione di una nuova comunicazione a carico di banche ed intermediari finanziari, dal 2020 verrà avviato il **"risparmiometro"** un nuovo metodo di individuazione dei contribuenti a rischio incrociando i dati fiscali con le movimentazioni effettuate in contante.

Il fisco avrà quindi a disposizione un nuovo strumento per **selezionare le posizioni di maggior rischio** da sottoporre a controllo fiscale utilizzando i dati della comunicazione all'Ufficio Informazione Finanziaria (di seguito UIF) introdotto dal D.Lgs. n. 90 del 25.05.2017.

Banche ed intermediari dovranno comunicare, in particolare, **tutte le movimentazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro** qualora il contribuente abbia svolto **operazioni in contanti per almeno 10.000 euro al mese**.

L'istituto andrà ad affiancarsi alle indagini finanziarie creando un sistema di verifica su due livelli che prevede:

- per le **movimentazioni superiori a 10.000 euro al mese**, la formazione di una lista selettiva di verifiche e controlli ("Risparmiometro");
- per le movimentazioni extracontabili pari ad **almeno 1.000 euro giornalieri** (e per un **minimo di 5.000 euro mensili**) l'imputazione diretta a reddito ("Indagini bancarie")

NORMATIVA

Primo invio

Segnaliamo da subito che il primo invio dati, **riferito alle movimentazioni da aprile a luglio 2019, si è concluso lo scorso 15.09.2019.**

I dati inviati all'UIF

Sono tenuti all'invio della comunicazione a decorrere dallo scorso 15.09.2019 i seguenti soggetti:

AMBITO SOGGETTIVO COMUNICAZIONE

- I** Banche
- II** Istituti di moneta elettronica
- III** Istituti di pagamento
- IV** Succursali in Italia dei predetti istituti aventi sede legale all'estero
- V** Banche, istituti di moneta elettronica e di pagamento di istituti aventi sede legale all'estero
- VI** Poste Italiane SPA

Tali soggetti devono inviare una **comunicazione mensile all'UIF contenente i dati relativi a ogni movimentazione in contante di importo pari o superiore a 10.000 euro a valere su rapporti o mediante operazioni occasionali, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari ad almeno 1.000 euro.**

Si precisa che:

1. **le operazioni effettuate da un esecutore vengono imputate sia al titolare del rapporto sia al soggetto che ha svolto l'operazione;**
2. per l'individuazione dell'importo non va effettuata alcuna compensazione di operazioni di segno contrario poste in essere dallo stesso cliente e/o esecutore;
3. nel caso in cui non siano state svolte operazioni in contanti rilevanti, l'intermediario deve inviare comunicazione negativa.

NORMATIVA

Modalità di calcolo

Rispetto alle **modalità di calcolo**, UIF ha specificato quanto segue:

1. **devono essere sommate le operazioni di importo pari o superiore a 1.00 euro in denaro contante e con una data di esecuzione compresa nel mese solare di riferimento;**
2. **la somma deve essere eseguita utilizzando gli importi in contanti delle operazioni a prescindere dal segno;**
3. **per ogni operazione devono essere considerati il cliente e, ove diverso, l'esecutore;**
4. l'aggregazione deve avvenire per uguaglianza del codice fiscale di ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione;
5. **una volta raggiunto l'importo di 10.000 euro, le operazioni superiori a 1.000 euro devono essere comunicate singolarmente.**

La comunicazione, operativamente, prevede l'invio dei seguenti dati:

CONTENUTO DELLA COMUNICAZIONE

- I** Operazioni svolte
- II** Soggetti interessati
- III** Rapporti interessati
- IV** Data, importo e causale
- V** Filiale o punto operativo dove è svolta l'operazione
- VI** Rapporto movimentato

Con riferimento ai termini, **la comunicazione deve essere inviata entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di osservazione**, fatta eccezione per la comunicazione dei dati dal mese di aprile a luglio 2019 (comunicati entro lo scorso 15.09.2019).

FAQ SUL CALCOLO DELLE OPERAZIONI

5. In caso di operazioni con importi decimali come deve essere effettuato l'arrotondamento?

Gli importi devono essere troncati all'unità di Euro prima di effettuare il calcolo dell'importo complessivo. Ad esempio, in caso di Cliente che esegua, nel mese solare, due operazioni di versamento contante rispettivamente di Euro 7.000,50 e 2.999,70 la

comunicazione oggettiva non deve essere inviata in quanto nel computo dell'importo complessivo devono essere sommati i due importi troncati (7.000 e 2.999) che danno un totale sotto soglia.

6. In caso di operazioni aventi solo una parte in contanti, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?

Gli importi da sommare ai fini del calcolo del superamento delle soglie sono solo quelli in contanti. Ad esempio, un'operazione di prelievamento da conto corrente per 1.500 Euro totali con contestuale versamento di 1.000 Euro su libretto di deposito a risparmio ("contante virtuale") e prelievamento di 500 Euro in contanti ("contante reale") non deve essere considerata ai fini del calcolo del superamento della soglia in quanto la parte in contanti reale è inferiore ai 1.000 Euro.

7. In caso di operazioni tra conti correnti dello stesso intestatario, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?

Nel caso in cui si verificano **movimentazioni in contanti su diversi conti correnti dello stesso intestatario, gli importi dovranno essere sommati a prescindere dal segno monetario** (non è ammessa la compensazione tra operazioni di segno opposto). Ad esempio, se un cliente è intestatario di due rapporti (A e B) presso il medesimo istituto bancario ed effettua, nello stesso mese solare, un prelievamento di contanti di 6.000 Euro dal conto A e un versamento di contanti di 6.000 Euro sul conto B, dovranno essere segnalate entrambe le operazioni in quanto l'importo complessivo in contanti supera la soglia di 10.000 Euro.

8. Se una stessa operazione concorre al superamento della soglia per due soggetti distinti occorre segnalarla due volte?

No, **ogni operazione deve sempre essere inserita nelle comunicazioni oggettive una volta sola, anche se contribuisce al superamento della soglia per soggetti diversi.** Ad esempio, in presenza di operazioni con i seguenti importi: • 3.000 Euro sul conto intestato al Cliente Tizio; • 5.000 Euro sul conto intestato alla Società Alfa ed Esecutore Caio; • 7.000 Euro sul conto intestato alla Società Alfa ed Esecutore Tizio; l'ultima operazione di 7.000 Euro deve essere segnalata una volta sola, anche se contribuisce al superamento della soglia sia per la Società Alfa sia per il cliente Tizio.

9. Se un soggetto fisico effettua, nell'arco dello stesso mese solare, diverse operazioni con riferimento a ruoli diversi, come deve essere calcolato l'importo ai fini delle comunicazioni oggettive?

In tal caso occorre sommare gli importi di tutte le operazioni relative al soggetto fisico in esame, anche se tale soggetto è coinvolto con ruoli diversi. Ad esempio, se un soggetto effettua le seguenti operazioni: • 7.000 Euro come Cliente; • 3.000 Euro come Esecutore per conto della Società Alfa; entrambe le operazioni dovranno essere comunicate in quanto la somma complessiva supera la soglia di 10.000 Euro. Si precisa che se un medesimo soggetto opera con ruoli diversi in relazione alla stessa operazione, la stessa deve essere considerata una volta sola per il soggetto interessato (ad es. un soggetto titolare di un conto cointestato che effettua un versamento di 5.000 Euro su detto conto viene inserito nelle comunicazioni con codice soggetto = 01 – Cliente ed esecutore. In tal caso l'operazione deve essere

considerata una sola volta ai fini del calcolo dell'importo relativo al soggetto, anche se quest'ultimo è associato all'operazione sia con ruolo di cliente che di esecutore).

10. Esistono particolari tipi di operazioni in contante che non devono essere inserite nelle comunicazioni oggettive?

Sì, i seguenti tipi di operazione in contanti non devono essere inserite nelle comunicazioni oggettive: • Prelievi di contanti da ATM effettuati con carte emesse da banche estere; • Movimentazioni tecniche di contante tra le banche e la Banca d'Italia; • Movimentazioni tecniche di contante tra le banche del gruppo e la Capogruppo; • Movimentazioni tecniche di contante tra banche e Gestori del contante esternalizzati (ad es. per eccedenza di contante).

11. Mandati e reversali eseguiti per contante tra Pubbliche Amministrazioni e Clienti devono essere inseriti nelle comunicazioni oggettive?

Sì, mandati e reversali eseguiti per contante tra Pubbliche Amministrazioni e Clienti devono essere inseriti nelle comunicazioni oggettive.

Risparmiometro

Come anticipato in premessa la comunicazione effettuata ai fini dell'antiriciclaggio ed i dati trasmessi consentono all'Agenzia delle Entrate di focalizzare la propria attività sui contribuenti che presentano profili di maggiore rischio. Come già precisato con circolare n. 18/E/2019, *"nell'ambito delle attività istruttorie interne le strutture operative faranno ricorso all'indagine finanziaria quale strumento istruttorio maggiormente incisivo in relazione a specifiche tipologie soggettive a più elevato rischio evasione. Al riguardo, come già rappresentato nelle linee guida per la programmazione 2019, entro l'anno dovrà essere completata la sperimentazione, in ordine al campione di posizioni selettive individuate sulla base dell'utilizzo delle informazioni comunicate all'Archivio dei rapporti finanziari [...]".*

L'Agenzia delle Entrate sta quindi perfezionando l'algoritmo che, **a partire dal 2020**, andrà a costruire le **liste selettive di contribuenti che presentano incongruenze tra reddito dichiarato e informazioni relative ad evidenze bancarie**. Con il **risparmiometro** verranno individuate, con elevato grado di precisione, le posizioni con elevata capacità di spesa e posizione reddituale non congruente.

Grazie ai dati in possesso nell'archivio rapporti finanziari, inoltre, **non passeranno inosservati l'acquisto o la vendita di metalli preziosi e oro**.

Il risparmiometro si prefigge inoltre lo scopo di costituire uno **strumento di controllo sufficientemente evoluto da prevenire e disincentivare i fenomeni evasivi di particolare rilevanza**.

Ad oggi la sua sperimentazione (limitata ad un numero contenuto di soggetti) ha consentito di individuare soggetti con **reddito sostanzialmente nullo e risparmi di particolare consistenza che**, apparentemente, **potrebbero essere fiscalmente non giustificati**.

Come anticipato sopra, **il risparmiometro non deve essere confuso con le indagini bancarie o finanziarie**, ovvero lo strumento con cui il fisco può importare prelevamenti e versamenti a redditi extracontabili.

Rispetto ai più recenti interventi legislativi, ricordiamo che secondo quanto previsto dall'articolo 16 quater del citato DL n. 119/2018, al fine di rafforzare le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, **viene esteso l'accesso all'anagrafe dei rapporti finanziari alla Guardia di Finanza**. In occasione del VIDEOFORUM 2019, sono state fornite le seguenti precisazioni:

1. coloro che dispongono di **elevate capacità di spesa** e risultano aver commesso **gravi violazioni fiscali** saranno oggetto di **controllo fiscale**;
2. anche se non previsto per la singola imposta accertata, la Guardia di Finanza **provvederà alla verifica tramite indagini bancarie in contraddittorio con il contribuente**.

Ricordiamo che, in precedenza, con il **DL n. 193 del 22.10.2016** (recentemente convertito con legge n. 225 del 01.12.2016) il legislatore ha introdotto alcune modifiche alla disciplina delle indagini finanziarie, che nel complesso limitano fortemente l'applicazione dell'istituto. La modifica ha infatti previsto l'introduzione di una **nuova limitazione in materia di prelevamenti** per effetto della quale la presunzione si applicherebbe solamente per **prelievi giornalieri particolarmente elevati, con previsione di una soglia minima mensile**. Diversamente, si applicherà solamente la presunzione sui versamenti extracontabili.

SCHEMA RIEPILOGATIVO MODIFICHE

Versione originaria	Versamenti e prelievi di imprenditori e lavoratori autonomi non risultanti dalla contabilità vengono imputati a reddito.
Dopo sent. C.Cost.	I versamenti extracontabili possono rilevare sia per imprenditori che lavoratori autonomi. I prelievi rilevano solo per gli imprenditori.
Dopo DL n. 193/2016	I versamenti extracontabili possono rilevare sia per imprenditori che lavoratori autonomi. I prelievi rilevano solo per gli imprenditori, e solo se superano la soglia di rilevanza.

Prima dell'intervento del DL n. 193/2016 già la Corte Costituzionale, con la sentenza del 2014, ha segnato una rilevante differenza nell'applicazione dell'istituto tra professionisti ed imprenditori. La situazione può essere sostanzialmente rappresentata come segue:






Gli effetti della modifica

Con la modifica apportata dal DL n. 193/2016 viene previsto che **sono posti come ricavi i prelevamenti**:

→ per importi **superiori a 1.000 euro giornalieri**;

→ ed in ogni caso **superiori ad almeno 5.000 euro mensili**.

Sull'argomento si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate in occasione di TELEFISCO 2017, la quale ha precisato che i) la disciplina **non ha carattere retroattivo**, pertanto si applicherà a decorrere dal 03.12.2016; ii) le modifiche riguardano **solamente i prelevamenti**, contrariamente a quanto riportato per errore nella documentazione dei lavori parlamentari; iii) è **confermata l'applicazione congiunta della doppia soglia** (scostamenti di almeno 5.000 euro mensili ad opera di prelevamenti di almeno 1.000 euro giornalieri).



Disciplina unitaria: a lavoratori ed imprenditori si applicano le medesime presunzioni in materia di prelievi e versamenti.



Disciplina separata: mentre agli imprenditori la presunzione si applica a prelievi e versamenti, ai lavoratori autonomi si applica solo sui versamenti.

Dopo il DL n. 193/2016

Lavoratori autonomi



Versamenti vengono imputati a reddito (no prelievi)

Imprenditori

I Versamenti vengono imputati a reddito

I prelievi vengono imputati a reddito solo se superiori a 1.000 euro giornalieri e a 5.000 mensili